

STATUTO DE

"ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO"

ART. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione Centro Servizi per il Volontariato, il cui acronimo è "A.C.S.V.", di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Oggetto e scopo

L'Associazione non persegue scopo di lucro e si propone la gestione, nello spirito della Legge 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni, del Centro di Servizi per il Volontariato.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere e qualificare l'attività di volontariato, erogando gratuitamente alle organizzazioni di volontariato servizi tra i quali, a solo titolo esemplificativo:

1. la predisposizione di strumenti e di iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
2. la consulenza e l'assistenza qualificata, nonché la predisposizione di strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
3. la formazione e la qualificazione degli aderenti alle organizzazioni di volontariato;
4. la raccolta e la diffusione di informazioni, notizie e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
5. ogni altra attività idonea al raggiungimento delle predette finalità.

L'Associazione si propone altresì di erogare servizi alle associazioni che non perseguono scopo di lucro, attraverso

il reperimento e l'impiego di risorse diverse rispetto ai fondi previsti ed erogati ai sensi della Legge 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 Ammissione

Possono aderire all'Associazione:

1. le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Provinciale di Brescia;
2. le altre Associazioni senza scopo di lucro operanti nella provincia di Brescia.

Per le associazioni articolate su diversi livelli, siano esse organizzazioni di volontariato ovvero associazioni senza scopo di lucro, è consentita l'iscrizione unicamente al livello competente per territorio sulla Provincia di Brescia e non ai singoli gruppi locali.

Ai fini del presente statuto sono equiparate alle associazioni articolate, di cui al comma precedente, quelle di rilevanza provinciale, ossia operanti in più comuni del territorio provinciale e con valenza sovradistrettuale.

I distretti di cui al comma precedente sono quelli determinati ai fini della L. 328/00 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il numero delle organizzazioni di volontariato, anche se di livello provinciale e ad esse equiparate, deve in ogni caso essere non inferiore ai due terzi degli enti che compongono la base associativa.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine di quattro mesi dal

ricevimento dell'istanza, senza obbligo di motivazione alcuno.

ART. 4 Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per estinzione dell'organizzazione aderente, per recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione è immediatamente efficace.

Entro novanta giorni dal pronunciamento della delibera di esclusione, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per la ratifica del provvedimento di esclusione stesso.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può, entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera di ratifica dell'Assemblea, adire il Collegio dei Garanti, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto.

Il procedimento avanti al Collegio dei Garanti non sospende l'efficacia della delibera di esclusione che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

ART. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Garanti;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel Registro degli aderenti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per età.

ART. 8 Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno:

- entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- entro la fine del mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, corredato dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo può, ricorrendone giusti motivi, fissare termini diversi rispetto a quelli sopra previsti per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti almeno trenta giorni prima della riunione.

In caso di necessità e urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni prima la data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la riunione, è pubblicato altresì nell'Albo dell'Associazione e portato a conoscenza degli associati anche tramite i mezzi di comunicazione utilizzati dall'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, anche per tramite di videoconferenza.

ART. 9 Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) provvede all'elezione del Collegio dei Garanti;
- c) provvede all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- d) delibera l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nelle forme previste dall'art. 19 del presente statuto;
- e) approva l'organigramma degli operatori dell'Associazione;
- f) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- h) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

ART. 10 *Assemblea Ordinaria*

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e di votare tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi nel Registro degli aderenti e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Delle riunioni dell'Assemblea ordinaria è redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede l'Assemblea.

ART. 11 *Assemblea Straordinaria*

L'Assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di una delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o a mezzo delega nei limiti specificati al comma precedente.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti in proprio o a mezzo delega nei limiti sopra specificati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti in proprio o a mezzo delega nei limiti testé specificati.

L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Delle riunioni dell'Assemblea straordinaria è redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente o da chi presiede l'Assemblea.

ART. 12 *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri.

Un membro è sempre designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia.

Il numero dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, anche se di livello provinciale, deve essere

non inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il trenta per cento dei membri, escluso il membro designato dal Comitato di Gestione, deve essere scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni e associazioni di primo livello aderenti all'Associazione Centro Servizi per il volontariato; il restante settanta per cento, escluso il membro designato dal Comitato di Gestione, deve essere scelto tra i rappresentanti delle associazioni articolate su più livelli, siano esse organizzazioni di volontariato ovvero associazioni senza scopo di lucro, e di quelle di rilevanza provinciale di cui all'art. 3 del presente statuto.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere eletti per un massimo di tre volte consecutive.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente.

Le cariche sociali sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e nei limiti disciplinati dal Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno sei volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammesso il voto per delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione.

La delibera di revoca del consigliere è motivata e immediatamente esecutiva.

Entro novanta giorni dalla sua pronuncia, la delibera di revoca del consigliere deve essere ratificata dall'Assemblea.

Il consigliere, entro novanta giorni dalla comunicazione della delibera di ratifica dell'Assemblea, può adire il Collegio dei Garanti; il procedimento avanti al Collegio dei Garanti non sospende l'efficacia della delibera di revoca che produce effetti sino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. In caso di recesso o decesso del consigliere nominato dal Comitato di Gestione, la sostituzione di quest'ultimo spetta al Comitato stesso.

Il venir meno per recesso, decesso o revoca della maggioranza dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e l'indizione di nuove elezioni.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede alla nomina del Direttore, alla redazione dei bilanci e delle relative relazioni, nonché alla loro presentazione all'Assemblea; redige il Regolamento per il funzionamento organizzativo

dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può istituire, con propria delibera, altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 13 Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è eleggibile per un massimo di due volte consecutive.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria Amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli aderenti.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 14 *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 *Il Collegio dei Garanti*

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, all'elezione del Collegio dei Garanti, organo di garanzia interno, composto da tre membri aderenti all'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'incarico di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con la carica di consigliere.

Il Collegio dei Garanti giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura alcuna.

Delle riunioni e delle decisioni del Collegio dei Garanti devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.

ART. 16 *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Uno tra i membri effettivi che compongono il Collegio dei Revisori dei Conti è designato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato in Lombardia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti alla prima seduta utile elegge il suo Presidente; i suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono partecipare alle Assemblee dell'Associazione e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esprimono in apposita relazione il loro parere in merito al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio consuntivo, così come costituito ai sensi dell'art. 19 del presente statuto, entro i tre giorni successivi alla sua predisposizione.

Al Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo deve trasmettere il bilancio preventivo corredato dalla relativa Relazione Previsionale e Programmatica entro tre giorni dalla sua predisposizione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica il rispetto delle previsioni statutarie circa il funzionamento degli organi sociali, controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua verifiche periodiche, con cadenza almeno quadrimestrale, sulla consistenza della cassa e del patrimonio dell'Associazione. Ogni membro del Collegio dei Revisori dei Conti può, in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti relaziona all'Assemblea in caso di gravi irregolarità nella gestione o quando sia espressamente richiesto dalla stessa.

Il compenso dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti è fissato dalle tabelle professionali vigenti.

ART. 17 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- dal fondo speciale per il volontariato e dalle altre provvidenze previste dalla L. 266/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da eredità, donazioni e legati;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi anche in regime di convenzione;
- dalle erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

ART. 18 Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 19 Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo è corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo è composto da:

1. rendiconto entrate e uscite;
2. conto del patrimonio o stato patrimoniale;
3. conto economico;
4. Relazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e lo sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti entro i 30 giorni precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea stabilita per la loro approvazione.

I bilanci, come sopra costituiti e accompagnati dalle relative relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 20 Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 Coordinamento Regionale

L'Associazione aderisce al Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, nella persona del Presidente o di un suo delegato, al quale sono demandati compiti di coordinamento al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e la qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili dei Centri.

ART. 22 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione presenti in proprio o a mezzo delega nei limiti specificati all'art. 10 del presente statuto.

Con la delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Il patrimonio dell'Associazione in caso di scioglimento sarà devoluto ad iniziative similari nell'ambito della Regione Lombardia nello spirito della L. 266/91 e comunque secondo quanto disposto dalle leggi in vigore al momento dello scioglimento dell'Associazione.

ART. 23 Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ART. 24 Norma Transitoria

In deroga agli articoli 3, 7, 10 e 12 del presente statuto, l'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo verrà effettuata dagli attuali aderenti dell'Associazione Centro Servizi per il Volontariato.

I membri eletti rimarranno in carica per 18 mesi dalla data di elezione.

Entro 45 giorni prima della predetta scadenza, il Presidente dell'Associazione provvederà all'indizione delle nuove elezioni ai sensi del presente statuto.

In deroga agli articoli 3, 7, 10 e 12 del presente statuto l'approvazione del Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione Centro

Servizi per il Volontariato è rimessa agli attuali aderenti all'Associazione stessa.

In deroga agli art. 3, 7, 10 e 15 del presente statuto, l'elezione dei membri del Collegio dei Garanti verrà effettuata dagli attuali aderenti dell'Associazione Centro Servizi per il Volontariato.

I membri del Collegio dei Garanti così eletti cesseranno contestualmente al Consiglio Direttivo nominato ai sensi del presente statuto.

In deroga agli articoli 3, 7, 10 e 16 del presente statuto, l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti alla loro scadenza verrà effettuata dagli attuali aderenti dell'Associazione Centro Servizi del Volontariato.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti così eletti cesseranno contestualmente al Consiglio Direttivo nominato ai sensi del presente statuto.